



**CIRCOLO "TONINO DI GIULIO"**

i  
Sede legale piazza Curtatone 4 – 72100 Brindisi  
C.F. 01452650748  
Iscrizione Registro Regionale n° 373

---

**Provincia di Brindisi**

**Servizio Ambiente ed Ecologia**

**Pec:** [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**Comune di Brindisi**

**Servizi Ambiente, Urbanistica e Sportello Unico**

**Pec:** [ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)

**ARPA Puglia**

**Dipartimento Provinciale di Brindisi**

**Pec:** [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Azienda Sanitaria Locale (ASL)**

**Dipartimento di Prevenzione**

**Pec:** [protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** Brin. Ecologica Srl , Z.I. Brindisi. Richiesta di *“Variante sostanziale relativa ad un impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi”*.

**Invio “Osservazioni” ai sensi ex art. 24 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152**

L'Associazione Legambiente Brindisi, a seguito di attenta disamina del progetto presentato dalla Società Bri. Ecologica Srl, corrente in Brindisi alla Via Nobel 33, Zona Industriale e dello Studio di Impatto Ambientale inerente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, avviata con istanza del 17/02/2015 rimessa alla Provincia ed al Comune di Brindisi e relativa alla richiesta di "*Variante sostanziale relativa ad un impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi*", con la presente nota esprime proprie **osservazioni NEGATIVE in ordine al progetto presentato.**

#### PREMESSO CHE

- Legambiente Brindisi ha preso atto che la "Bri Ecologica Srl" è ditta iscritta, con provvedimento n. 387 al registro provinciale di Brindisi delle imprese che effettuano attività di rifiuti "non pericolosi" e che la stessa attività viene svolta con la "**procedura semplificata**" ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006;
- L'istanza presentata dalla ditta Bri. Ecologica Srl mira ad ottenere l'autorizzazione alla gestione del centro in "**procedura ordinaria**" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii.; tale richiesta, ovviamente, porterà la ditta ad uscire dalla "procedura semplificata";
- La ditta Bri. Ecologica Srl, come riportato testualmente nell'istanza, "*intende operare modifiche all'attuale ciclo produttivo tali da poter intraprendere all'interno dell'impianto attività di recupero in R3, R4, R5, R12 ed R13 per quantitativi superiori alle 50 tonn/g*";
- **Allo stato odierno** e quindi senza che la procedura autorizzativa sia stata conclusa, **si presume che le operazioni richieste non siano attuate nell'ambito delle aree dello stabilimento**, così come autorizzato con il richiamato provvedimento n. 387 ;
- Fra la documentazione allegata nell'istanza non si fa cenno, ritenendola evidentemente comprensiva della "relazione" di progetto, all'Allegato 1.1 relativo a "*Descrizione delle operazioni di trasbordo della frazione organica (umido) proveniente dalla raccolta differenziata*". A tale relazione è allegata Ordinanza contingibile ed urgente n. 3/2015 del 10/02/2015 che viene notificata alla ditta Ecologica Pugliese Srl che gestisce il servizio di raccolta RSU della città di Brindisi e quello delle raccolte differenziate, fra cui anche la frazione umida biodegradabile;
- L'impianto di recupero della Bri Ecologica Srl è autorizzato per un quantitativo di rifiuti pari a 324.000 tonn/a e che il quantitativo giornaliero dichiarato è superiore alle 50 tonn/g.

---

## CONSIDERATO CHE

### A. In ordine al quantitativo di rifiuti da autorizzare si osserva che:

Nella relazione tecnica generale di progetto si evidenzia che la Bri. Ecologica Srl non intende chiedere un incremento dell'attuale potenzialità dell'impianto, così come autorizzato e pari a **324.000 tonn/anno**, mentre la potenzialità annua dell'impianto **verrà ridotta a 307.000 tonn/anno**, con una differenza negativa di 17.000 tonn/anno.

La potenzialità giornaliera richiesta, considerando 300 giorni lavorativi/anno, è pari, quindi a  $307.000/300 = 1.023,3 \text{ tonn/giorno}$ ; ciò, coerentemente con quanto dichiarato, con un quantitativo di rifiuti in ingresso enormemente maggiore delle 50 tonn/giorno.

Tale potenziale conferimento giornaliero di **1.023,3 t/g**, **contrastava smisuratamente con quello attualmente autorizzato e pari a sole 7 tonn/g** e relativo alle sole operazioni in R13.

La ditta, in merito alla provenienza dei rifiuti da trattare, nella "relazione di progetto" ed alla pag. 13 testualmente dichiara: *"Il previsto bacino d'utenza dell'impianto è potenzialmente rappresentato dall'intero territorio provinciale"*; tutto ciò, fatto salvo che trattasi di rifiuti rivenienti dalle raccolte differenziate che i diversi Comuni attuano ed a prescindere dai contratti in essere fra questi, le ARO e le aziende private aggiudicatrici delle raccolte differenziate.

**Pur con tali affermazioni, la relazione presentata dalla Bri. Ecologica srl, non riporta alcun confronto fra le quantità e le tipologie dei rifiuti prodotti attraverso le "raccolte differenziate"**

**nella Provincia di Brindisi e le tipologie e quantità previste dall'impianto del quale se ne chiede l'autorizzazione.**

A tal proposito sarebbe bastato riportare le indicazioni rivenienti dal **Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani** (parte II) che, pur non considerando una riduzione del 5% di

---

produzione, prevedono per l'intera Provincia di Brindisi un quantitativo di RSU tal quale pari a 226.336 tonn/anno.

Tale quantitativo (226.336 tonn/a), ancor più se considerato come indifferenziato è ben inferiore alle 307.000 tonn/anno di rifiuti rivenienti dalle "raccolte differenziate" di cui la Bri Ecologica Srl chiede l'autorizzazione.

E' del tutto impropria ed irrealistica la dichiarazione della Bri. Ecologica Srl, in merito al "bacino d'utenza" limitato alla sola Provincia di Brindisi.

Ancor più la richiamata dichiarazione risulta non veritiera nel momento in cui il Piano Regionale (PRGRU) in merito alle "raccolte differenziate" ed all'obiettivo del 65% da raggiungere nell'anno in corso (2015), prevede per l'intera Provincia di Brindisi un quantitativo massimo di 139.547 tonn/anno.

Ad avviso di Legambiente, la quantità di rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate che dovranno essere trattate dall'impianto della Bri. Ecologica Srl, risulta incongruente con le dichiarazioni della stessa ditta e con gli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

**B. In ordine alla necessità di attivare la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).**

Considerate le quantità di rifiuti da trattare e recuperare nell'impianto proposto dalla Bri. Ecologica Srl, è necessario porsi il quesito relativo alla necessità di attivare o meno la procedura di A.I.A, ai sensi del D.Lgs 46/2014; infatti, il richiamato decreto all'art. 26 ha introdotto la modifica all'Allegato VIII della Parte II del Dlgs 152/2006 relativa, appunto alla VIA-VAS e AIA.

Sempre in merito all'enorme quantità di rifiuti da trattare è necessario evidenziare che, così come riportato nella relazione di progetto, le attività di trattamento "fisico", fra quelle elencate, che si ritiene possano rientrare nell'applicazione del richiamato D.Lgs

---

46/2014 inducendo la produzione di polveri sottili sono: l'apertura meccanizzata dei sacchi, la separazione elettromagnetica del ferro, quella con correnti parassite dell'alluminio ed in particolare la frantumazione dei rifiuti e le due presse previste che comportano lo stato di aggregazione dei rifiuti.

Il D.Lgs 46/2014 all'art. 26 estende le attività di AIA ad impianti che trattano rifiuti "non pericolosi", come quello della Bri. Ecologica srl, definendone i quantitativi giornalieri da trattare; infatti, la modifica all'Allegato VIII, al punto 5.3 riporta, in merito alla "gestione dei rifiuti" ed in particolare al "recupero" e/o ad una combinazione di "recupero e smaltimento" che comporta il ricorso ad attività di trattamento fisico ed in frantumatori, con l'inciso che anche una "pressatura" comporta la frantumazione di parte dei rifiuti, riporta che deve essere attivata la procedura di AIA nel momento in cui le quantità giornaliere interessate sono superiori a 50 Mg (tonn).

Fra l'altro, non è specificato se i rifiuti recuperati possano avere, attraverso il pre trattamento di cernita, frantumazione e pressatura, una destinazione all'incenerimento e/o al co-incenerimento, così come previsto nel richiamato punto 5.3 (Gestione dei Rifiuti) – terzo punto- dell'art. 26 del D.Lgs 46/2014.

Nell'elenco dei codici CER da autorizzare e/o già autorizzati risultano eccedenti il limite di 50 Mg gli imballaggi del capitolo "15".

Per le ragioni richiamate la documentazione presentata è priva della procedura di AIA che si ritiene necessaria in funzione della enorme quantità di rifiuti da recuperare, dei trattamenti fisici da realizzare e della possibile destinazione finale a "combustibili".

C. [In merito alla "trasferenza" del rifiuto organico biodegradabile.](#)

L'Elaborato 1.1 rappresenta un Allegato alla relazione tecnica presentata da Bri. Ecologica Srl per l'attivazione della procedura di VIA dell'impianto di cui si chiede una

---

*"variante sostanziale"*; tale allegato non risulta essere riportato fra quelli richiamati nell'istanza avanzata alla Provincia per l'attivazione della procedura.

Inoltre, nella *"Relazione Tecnico-descrittiva"*, a firma del progettista, **nulla si riporta in merito alle attività di "trasferenza" del rifiuto organico biodegradabile (umido) che la Bri. Ecologica Srl realizza sul proprio piazzale, trattando i rifiuti rivenienti dalla raccolta differenziata effettuata dalla Ecologica Pugliese Srl nel territorio comunale di Brindisi.**

La *"Relazione tecnico-descrittiva"* riporta, in riferimento ai nuovi codici CER da richiedere in estensione rispetto a quelli già autorizzati, quelli relativi ai rifiuti organici biodegradabili, quali: CER 20 02 01 – 20 01 08 – 20 03 02; nella richiesta vi è anche il codice CER 20 03 07 relativo ai rifiuti ingombranti.

L'Elaborato n. 1.1, evidentemente sviluppato successivamente alla *"Relazione Tecnico-des-crittiva"* riporta la descrizione delle *"operazioni di trasbordo della frazione organica biodegradabile (umido) proveniente dalla raccolta differenziata"* e nella premessa fa esplicito riferimento alla Ordinanza del Sindaco di Brindisi – contingibile ed urgente - n. 3 del 10/02/2015, effettuata ai sensi dell'ex art. 191 del D.Lgs 152/2006.

Senza entrare nel merito dell'Ordinanza e delle motivazioni che hanno indotto alla emis-sione, aspetto che in queste "osservazioni" non si ritiene congruente, **appare del tutto improprio che nella "Premessa" dell'Elaborato n. 1.1 la Bri. Ecologica srl, tramite il suo progettista, si soffermi a giustificare l'acquisizione di una nuova attività (trasferenza dell'umido) dalla ditta Ecologica Pugliese Srl; nulla interessa, nella procedura autorizzativa di VIA, che la richiamata Ecologica Pugliese Srl abbia o meno un risparmio nel portare l'umido in un impianto di trattamento e/o in un altro.**

Resta il fatto che nella "Premessa" è riportato, testualmente che *"In virtù di tale circostanza, è emersa la necessità di organizzare il servizio ed il trasporto specifico anche per ottimizzare il costo, ricorrendo ad automezzi idonei e di adeguate capacità volumetriche"*; **dalla richiamata frase apparrebbe che il servizio di trasfeienza sia stato già attivato dalla stessa Bri. Ecologica Srl e su aree di competenza di questa** (piazzale esterno).

---

Quanto, dubitativamente innanzi richiamato in merito all'attivazione già in atto del servizio, risulta palese nel momento in cui la Bri. Ecologica Srl riporta testualmente al Cap. 2 : *" Dopo aver visionato diversi siti, l'area suddetta (ove effettuare la trasferenza) è stata individuata in un lotto della zona industriale di Brindisi, alla Via A. Nobel 23, pertinente la società "Bri. Ecologica Srl" anch'essa operante nel settore del recupero dei rifiuti. Le due società hanno sottoscritto un accordo per l'esecuzione del suddetto servizio"*.

Tale frase fa intendere, fatta salva la verifica del contrario, congiuntamente all'obbligo riveniente dall'Ordinanza n. 3/2015 del Sindaco che imponeva alla Ecologica Pugliese Srl di attivare "DA SUBITO" il servizio di "trasferenza" del rifiuto biodegradabile organico (umido), che il richiamato "accordo" fra Bri. Ecologica e Ecologica Pugliese sia stato attivato subito e sul piazzale della stessa Bri.Ecologica Srl.

E' palese richiedere alla Provincia di Brindisi se nel provvedimento autorizzativo n. 387 del registro provinciale, rilasciato alla Bri. Ecologica Srl, fosse prevista l'attività di "trasferenza" e se il piazzale all'uopo utilizzato avesse tale specifica destinazione d'uso.

La richiesta, con risposta scritta, alla Provincia è funzione anche del fatto che, improvvisa-mente nell'Elaborato 1.1, cambiano i "tempi" dei verbi, passando dal "presente" al "futuro" e ritornando al "presente" nel momento in cui, testualmente, si riporta: *"La privazione del suddetto piazzale non reca alcun disagio alla società Bri. Ecologica poiché l'intera attività viene svolta all'interno dei capannoni con accesso da Via Arton"*.

I media, nei mesi di febbraio e marzo, hanno riportato l'ottemperanza da parte della Ecolo-gica Pugliese Srl all'Ordinanza sindacale ed anche Legambiente ha prodotto note in merito al servizio effettuato ed ai costi per la "trasferenza" presso un impianto ubicato nella Provincia di Salerno; ciò fa sicuramente intendere che la "trasferenza" dell'umido è stata ed è ancora effettuata e che questa, visto quanto riportato nell'Elaborato 1.1 e richiamato in queste "osservazioni", è realizzata presso l'impianto della Bri.Ecologica.

---

Infine, al Capitolo 3 *"Fasi operative del trasbordo"* si riporta testualmente che *" il sito è presidiato durante l'orario di lavoro da apposito personale della Bri.Ecologica Srl"*; riteniamo che nessun altro commento ed osservazione sia necessaria.

D. **In merito alle modalità operative della "trasferenza" del rifiuto organico bio-degradabile.**

Dal richiamato Elaborato 1.1, allegato alla richiesta di VIA ed in merito alle modalità di "trasferenza" riportate, Legambiente Brindisi osserva quanto segue:

1. Il piazzale della Bri. Ecologica Srl, delle dimensioni di 800 mq. ove verrà allocato il semirimorchio da 55 mc. che conterrà i rifiuti organici rivenienti dai mezzi adibiti alla raccolta differenziata e di volumetria pari a 7 mc, **è privo di rete di raccolta del colaticcio** (percolato) **trasportato, congiuntamente ai rifiuti umidi,** dai richiamati mezzi di raccolta.

**La mancanza di una rete destinata e dedicata esclusivamente alla raccolta del "cola-ticcio" (percolato) è incongruente con la dichiarata raccolta di questo nella rete esistente di raccolta delle acque meteoriche.**

**Si ritiene che tale operazione sia difforme alla normativa vigente che vieta la "miscelazione" fra un rifiuto (percolato) ed una risorsa, quale è quella delle acque meteoriche.**

Inoltre, pur essendo il piazzale realizzato in conglomerato cementizio, **non viene garantita la percolazione verso il basso del percolato e prevenzione della relativa contaminazione dei terreni e della falda sottostanti il piazzale.**

**Per di più, non vi è alcun calcolo delle portate di pioggia sommate al previsto percolato indotto nella rete di raccolta delle acque meteoriche che, ove normativa-mente possibile, possa definire il numero di viaggi utili e necessari ad evitare il trabocco di questa "miscela" dal serbatoio di raccolta; fatto salvo**

---

che il quantitativo di colaticcio è, in funzione della stagione, dell'ordine del 15-20% in peso del rifiuto trasportato.

Appare anche incongruente il riferimento alla relazione geologica ed idrogeologica in quanto nella stessa non è riportato il diverso utilizzo dei piazzali e, quindi, la possibilità che questi siano anche contaminati dal rifiuto "percolato".

Infine, nulla si riferisce in merito alle modalità di separazione delle acque + percolato dal "bacino drenante" delle acque di seconda pioggia, veicolo questo di forte contaminazione nel momento in cui dovesse pervenire anche il percolato.

2. In merito alla circolazione dei mezzi del trasporto dell'umido, nulla si riferisce sulle modalità di interconnessione di tale traffico con quello connesso alla normale attività della Bri. Ecologica srl.
3. Nella relazione si riporta che il semirimorchio viene riempito 2 volte alla settimana e viene trasportato verso Salerno; ciò fa chiaramente intendere che il semirimorchio sosta sul piazzale per più di 48 ore e, quindi, in maniera difforme rispetto alla normativa vigente e/o, comunque alle prescrizioni che le Province solitamente riportano e pari a 24-48 ore massimo.

A tal proposito, è necessario riportare che le "attività di trasbordo" sono autorizzate, come "soste tecniche" di cui all'art. 193, c. 12 D.Lgs 152/2006, senza rientrare nelle attività di "stoccaggio" (art. 183, comma 1, lettera l-R13); l'art. 193 al comma 12 testualmente recita : " ..... omissis.. nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera l), purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superano le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti dalla circolazione".

Le richiamate "esigenze di trasporto" possono, come sostanzialmente sono, essere dovute ad un bisogno sociale riveniente dalla necessità di risparmiare sul

---

costo del trasporto del rifiuto organico selezionato nella raccolta effettuata dai Cittadini; altresì, però, la *"esigenza di trasporto"* va individuata, come riportato nell'art. 193 comma 12 : *"Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana"*.

Anche la Regione Puglia, nel proprio Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani, in merito alla "trasferenza" dei rifiuti organici, evidenzia aspetti di tipo *"ambientale"* con i benefici annessi a minori carichi inquinanti.

Il far sostare per oltre le 48 ore il semirimorchio sul piazzale, con la continua fuoriuscita del biogas di trasformazione, congiuntamente al percolato sul piazzale, non ci risulta possa essere un *"beneficio ambientale"* ed ancor più un *"minor carico inquinante"* come espressamente riportato nel Piano Regionale dei Rifiuti .

Né la sosta in ambiente aperto può *"prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana"*, come riportato dalla normativa richiamata e vigente.

4. Nella relazione di cui all'Elaborato n. 1.1, al Capitolo 3, relativo alle *"Fasi operative del trasbordo"*, si rileva una forte contraddizione fra quanto riportato in merito alla perdita di "colaticcio" (percolato) che verrebbe raccolto sul piazzale e trasferito alle griglie destinate alle acque meteoriche e la tenuta "stagna" della *"benna caricatrice della pala gommata (terex) perfettamente stagna e provvista di alette laterali di contenimento"*.

Da quanto riportato non risulta che la "benna" sia a tenuta stagna e che le alette laterali permettono di contenere i rifiuti svuotati dal mezzo, in virtù del fatto che dopo l'operazione di trasbordo, come riportato: *" si provvede alla pulizia dell'area attraverso spazzatrice meccanica"*.

---

Rilevando che esistono oggettive difficoltà, se non impossibilità, di trasferire il rifiuto dall'autocarro alla benna della pala meccanica destinata al trasbordo sul semirimorchio è ipotizzabile che il trasbordo viene realizzato, più facilmente, con lo scarico sul piazzale dei rifiuti ed il successivo carico del semirimorchio.

Ove ciò avvenisse, si avrebbe che operazioni possibili con il rifiuto in terra, quali: cernita, compattazione, separazione, ecc. possano essere interpretate come operazioni di *"scambio di rifiuti"* e, quindi, come riportato dal D.Lgs 205/2010, essere classificati come operazioni in R12 (scambio di rifiuti); operazione in R12 per la quale non vi è autorizzazione provinciale alla Bri. Ecologica srl.

5. Infine ed in merito alla frase riportata sempre al Capitolo 3, quale: *"Ad operazione completata (trasbordo) il semirimorchio viene immediatamente coperto con telo onde evitare il propagarsi di odori molesti"*, si evita di fare ulteriori commenti, rispetto alle considerazioni già riportate.

E. I "presidi ambientali" relativi alla trasferimento dei rifiuti organici biodegradabili.

In merito alle operazioni di "trasbordo" è necessario riportare che il progetto presentato è totalmente privo di *"presidi ambientali"* tali da garantire il pericolo di inquinamento delle varie matrici ambientali ed in particolare si rileva che:

- Il trasbordo dei rifiuti organici organici putrescibili (umido) avviene all'aperto, mentre dovrebbe avvenire in ambiente chiuso (capannone) nel quale attivare l'abbattimento delle componenti odorigene in grado di fuoriuscire ed inquinare, ove in assenza di "depressione" dell'area di sosta e/o di altri mezzi e metodi di abbattimento; il capannone nel quale può avvenire la "trasferenza" deve essere dotato di apposite saracinesche di ingresso;

- 
- La Bri. Ecologica Srl, ancor prima che l'autocarro entri nel capannone destinato alla trasferimento del rifiuto organico, **deve dotarsi di apposita struttura amovibile che possa fungere da "tunnel" nel quale l'autocarro entra prima delle operazioni di trasbordo ed ancor prima dell'ingresso nel capannone; a tal proposito solo quando l'autocarro sarà entrato nel tunnel e le saracinesche di questo saranno chiuse, si potrà accedere al capannone aprendo l'apposita ulteriore saracinesca;** questa è un'operazione a garanzia della fuoriuscita di inquinanti odorigeni;
  - In considerazione del fatto che le operazioni di trasferimento dei rifiuti organici avvengono all'aperto e sul piazzale della Bri. Ecologica Srl, **non è allegata alla richiesta alcun campionamento ed analisi delle emissioni diffuse in atmosfera che, prima delle operazioni, costituiscono il c. d. "punto zero";**
  - **Non è stato riportato alcun "sistema di monitoraggio" delle emissioni odorigene prodotte dalla trasferimento;**
  - **Non è stata riportata alcuna misura di prevenzione e sicurezza per evitare apporti di sostanze inquinanti nell'ambiente e né accorgimenti necessari ad evitare danno o nocumento a terzi;**
  - **Non vi è una rete di raccolta del colaticcio (percolato) portato dagli autocarri che deve essere, senza alcuna altra miscelazione, smaltito ad appositi impianti di trattamento;**
  - **Non vi è alcuna valutazione in merito alla posa in opera di "dissuasori" di velocità da allocare in prossimità degli ingressi e le uscite dall'impianto della Bri.Ecologica, anche in funzione del grande traffico esistente sulle vie Artom e Nobel e di quello previsto per la potenzialità giornaliera di oltre 1000 tonn/g di conferimento;**

**In definitiva, la richiesta di Bri. Ecologica di effettuare la trasferimento di rifiuti biodegradabili rivenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Brindisi, con le modalità riportate nell'Elaborato n. 1.1 e priva dei "presidi ambientali" riportati, risulta**

---

totalmente difforme alla normativa nazionale e regionale in merito alla necessità di ottenere "benefici ambientali".

Nulla si riporta, ulteriormente, nel caso in cui la "trasferenza" si stia già effettuando, lasciando la verifica agli Enti competenti al controllo.

Infine, la trasfereza, per come prevista, è difforme anche all'Ordinanza del Sindaco di Brindisi n. 3/2015 che, in quanto contingibile ed urgente (ex art. 191 del D.Lgs 152/2015) deve garantire, comunque, i "presidi ambientali" atti a tutelare la salute dei lavoratori, dei Cittadini e dell'Ambiente.

F. In merito alla relazione di SIA.

In premessa si ritiene che, come riportato al Capitolo "A" di queste "osservazioni", la nuova richiesta di configurazione dell'impianto della Bri. Ecologica srl, ove dovessero attivarsi tutte le raccolte previste, pregiudicherà in maniera rilevante il sistema ambientale in cui viene ad inserirsi.

Ove infatti, la relazione di SIA, avesse riportato il capitolo relativo alla "Opzione zero", sarebbe stato difficoltoso dimostrare che non vi saranno inquinamenti e pericoli per la salute nel passare da un recupero di carte e cartoni pari a 7 tonn/giorno, al recupero di differenti tipologie di rifiuti di un quantitativo pari a 1.023, 3 Tonn/g e prevedere la "trasferenza" di rifiuti organici degradabili (umido) su un'area scoperta e priva di presidi ambientali.

Il SIA, a tal riguardo, è carente in quanto manca della "opzione zero".

La mancata considerazione, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, delle opzioni alternative e della cd. "opzione zero" al tipo di intervento richiesto rendono incompleto il giudizio di compatibilità ambientale.

---

La procedura di Via, infatti, ha lo scopo di valutare tutte le possibili alternative al progetto presentato, compresa l'ipotesi della non realizzazione di alcun progetto e assieme alle alternative devono essere indicate anche le ragioni della scelta effettuata per rendere più chiara e trasparente possibile la scelta stessa; in questi termini si esprime la norma e recenti sentenze.

Ad avviso di Legambiente, quindi, in mancanza della "opzione zero" il "giudizio" di VIA non può essere espresso.

In merito allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) si rileva che:

- Nel SIA non si fa mai riferimento all'utilizzo del piazzale esterno quale area di trasfereza dei rifiuti biodegradabili (umido) si omette, quindi di trattare per le matrici ambientali: aria, suolo, sottosuolo, falda freatica, traffico, rumore e salute pubblica le implicazioni di ordine ambientale che la richiamata "trasfereza" fatta all'aperto comporta. Per tale ragione tutte le considerazioni effettuate sulle varie matrici vanno riviste ed aggiornate considerando l'impatto di 3.000 tonn/a di rifiuti biodegradabili rivenienti dalla raccolta differenziata dell'umido domestico.
- In merito alle emissioni in atmosfera, fatta salva la mancata valutazione dell'inquinamento odorigeno da rifiuti organici putrescibili e la mancanza di un "punto zero" in virtù del fatto che, presumibilmente, tale attività è già in esercizio, si rileva che le attività da svolgere all'interno dei capannoni comportano la produzione di "particolato" che oltre a dover essere captato, ha la necessità di risiedere in un ambiente in depressione.

Nulla si riporta in relazione circa la messa in depressione del capannone ove avverranno le operazioni di movimentazione, separazione, frantumazione e pressatura dei rifiuti destinati al recupero, né si tratta mai della tipologia di abbattimento del "particolato" prodotto.

- Il SIA, in merito all'impatto delle emissioni sonore, se pur corredato da apposita relazione di "impatto acustico", non tiene presente della movimentazione dei

---

mezzi del piazzale esterno destinato alla "trasferenza" dei rifiuti oltre che ad altre attività di stoccaggio.

Inoltre, nulla si rileva in merito alla previsione dell'impatto acustico nell'ipotesi che l'impianto, come richiesto, possa lavorare a pieno regime e quindi possa utilizzare una quantità di rifiuti pari a 1.023,3 tonn/g.

- Perde di significato quanto riportato in merito alla regimentazione delle "acque di prima pioggia" in quanto nulla si riporta, nel SIA, per la perdita di "colaticcio" riveniente dalla trasferimento del rifiuto umido e delle procedure riportate dalla Bri. Ecologica nell'Elaborato n. 1.1 relativo alle operazioni di "trasbordo".

Tanto premesso e considerato, l'Associazione Legambiente Brindisi, in adesione alle osservazioni sopra richiamate ed alla luce dei dati progettuali ad oggi disponibili, conclude esprimendo la propria

### VALUTAZIONE NEGATIVA

sull'intervento in oggetto.

Brindisi, 29 aprile 2015

Legambiente Brindisi Circolo "T. Di Giulio"